

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5203 del 12/11/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 Ditta WALVOIL Spa via Norvegia n.11 Reggio Emilia
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5381 del 12/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno dodici NOVEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.13234/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "WALVOIL Spa" - Reggio Emilia.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**WALVOIL Spa**" avente sede legale in Comune di **Reggio Emilia – Via Adige n.13/D** – Provincia di Reggio Emilia concernente l'impianto per l'attività di **assemblaggio schede elettroniche** ubicato in Comune di **Reggio Emilia – Via Norvegia n.11** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con prot.PG/62764 del 18/04/2019;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica non sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Preso atto che la ditta chiede l'assimilazione dei reflui ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e del D.Lgs 152/06 e ai sensi del punto 5 della DGR n. 1053/2003 trattandosi di acque reflue di raffreddamento provenienti dalla camera climatica di nuova installazione;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisito il nulla-osta del Comune di Reggio Emilia in data 24/06/2019 al PG/99024, in merito allo scarico in pubblica fognatura;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n.59;
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Tenuto conto della DGR n.1053/2003 al *punto 4.8 – Scarichi di acque di raffreddamento* che qualifica le acque di raffreddamento come acque di processo e, pertanto, comprese nella definizione di "acque reflue industriali" fermo restando i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche, per caratteristiche qualitative equivalenti ed inoltre al *punto 5 - Criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche* della medesima DGR n.1053/2003 si dispone che, per i nuovi scarichi, l'autorità competente può rilasciare il provvedimento di autorizzazione allo scarico prevedendo l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di presentare, entro sei mesi dall'effettiva attivazione dello scarico e a pena di decadenza del provvedimento autorizzatorio, la documentazione per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte e pertanto atteso che è possibile procedere all'assimilazione richiesta con prescrizioni;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**WALVOIL Spa**" ubicato nel Comune di **Reggio Emilia – Via Norvegia n.11**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) di assimilare le acque reflue industriali consistenti in acque di raffreddamento derivanti dall'uso della camera climatica della Ditta "Walvoil Spa" alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e del D.Lgs 152/06 e ai sensi del punto 5 della DGR n. 1053/2003;

3) che la presente sostituisce l'autorizzazione unica ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n.prot.59761/196/2015 del 25/11/2015;

4) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

5) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

6) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

8) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

9) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

10) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.

La Ditta **WALVOIL Spa** è autorizzata ad effettuare negli impianti ubicati in Comune di **Reggio Emilia – Via Norvegia n.11** - Provincia di Reggio Emilia le seguenti modifiche non sostanziali:

- ampliamento del reparto assemblaggio schede elettroniche con l'inserimento di ulteriori banchi con relativa aspirazione collegata al prolungamento dell'attuale dorsale principale che ha origine dall'impianto di aspirazione esistente E1, senza che ciò comporti alcuna variazione quali-quantitativa dell'emissione stessa;
- dismissione del banco prova per il collaudo dei distributori oleodinamici facente capo all'emissione E2;
- dismissione dell'aspiratore gas di scarico generati dagli automezzi sui quali si effettuavano test di prova delle centraline idrauliche facente capo all'emissione E3;
- installazione di una nuova "camera climatica", in cui effettuare specifici test sui sistemi elettronici prodotti, che non dà origine ad alcuna emissione in atmosfera.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	SALDATURA A STAGNO E TRATTAMENTO PROTETTIVO	8000	8	8	Materiale Particellare COV (Come C-tot)	< 5 < 50	
E2	IMPIANTO ASPIRAZIONE COLLAUDO CENTRALINE	EMISSIONE DISMESSA					
E3	EVACUATORE GAS DI SCARICO PROVE CENTRALINE DI DISTRIBUZIONE	EMISSIONE DISMESSA					

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare e dei COV (Come C-tot) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1.

3) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

- 4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 6) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PG/62764 del 18/04/2019.
- 7) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 8) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 9) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 10) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura.

L'attività consiste nell'assemblaggio a banco di componenti di natura elettronica e, per quelli di tipologia digitale, la programmazione elettronica.

Gli scarichi idrici provenienti dallo stabilimento si distinguono in:

- Scarichi domestici derivanti dai servizi igienici degli uffici e degli spogliatoi;
- Scarichi acque meteoriche di piazzale e coperture;
- Scarichi derivanti dall'uso della camera climatica, attrezzatura da laboratorio nella quale simulare le condizioni di temperatura, alle quali saranno sottoposti i prodotti finiti. La "camera climatica" necessita di uno scarico dell'acqua utilizzata dal circuito interno di raffreddamento.

Presso lo stabilimento vi è la presenza di due distinte reti di raccolta delle acque, una per quelle bianche (con recapito finale in pubblica fognatura bianca) ed una per quelle domestiche. A quest'ultima è collegata la tubazione dei reflui industriali (con recapito finale in pubblica fognatura nera), così come riportato nella planimetria in allegato, Tav.1 datata aprile 2019, allegata alla domanda di autorizzazione, che costituisce la planimetria di riferimento.

Le acque bianche si generano dalle acque meteoriche raccolte dalle caditoie distribuite nell'area cortiliva e dai pluviali collegati alla copertura del fabbricato. All'esterno dello stabilimento non vengono effettuate attività né stoccaggio di materie prime o prodotti finiti, che prevedano trattamento, come previsto dalla D.G.R. Emilia Romagna 286/2005.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto pubblico ed i consumi vengono monitorati da due appositi contatori.

Prescrizioni

1. i reflui scaricati in pubblica fognatura devono essere conformi ai valori limite fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003.
2. La Ditta dovrà fornire entro 6 mesi dall'attivazione dello scarico un certificato analitico che dimostri il rispetto, per i parametri e le sostanze di tabella 3 dell'All. 5 del D.Lgs. 152/06, dei limiti della tabella 1 della DGR 1053/2003 prima di ogni trattamento depurativo.
3. La ditta è tenuta ad effettuare 1 autocontrollo delle acque di raffreddamento nel pozzetto di controllo dello scarico in pubblica fognatura per il rispetto delle condizioni di assimilabilità.
4. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/06, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale per i conseguenti atti di competenza.
5. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
6. il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere reso accessibile al personale addetto ai controlli ai sensi del Regolamento di fognatura e depurazione.
7. Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

8. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
9. I limiti di accettabilità stabiliti dal presente parere non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
10. E' vietato lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
11. I fanghi prodotti dagli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente in materia di rifiuti.
12. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
13. Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs. n. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche, in quanto l'intervento prevede:

- l'ampliamento del reparto assemblaggio schede elettroniche con l'inserimento di ulteriori banchi collegati all'impianto di aspirazione esistente E1 già autorizzato;
- la dismissione del banco prova per il collaudo dei distributori oleodinamici facente capo all'emissione E2;
- la dismissione dell'aspiratore gas di scarico generati dagli automezzi sui quali si effettuavano test di prova delle centraline idrauliche facente capo all'emissione E3;
- l'installazione di una nuova "camera climatica" che non dà origine ad alcuna emissione in atmosfera;
- la realizzazione di uno scarico in pubblica fognatura dell'acqua utilizzata dal circuito interno di raffreddamento della "camera climatica".

Pertanto, fermo restando quanto riportato nella precedente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risultava la compatibilità acustica dell'attività svolta dalla Ditta, la stessa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.